SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964

(18ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista » **(495)** (*D'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 190, 191, 192
AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 192
BATTAGLIA 191, 192
BISORI 191
GIRAUDO, *relatore* 190, 192
PALUMBO 191, 192
SCHIAVONE 191

« Estensione al personale militare della esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato » **(567)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 192, 193
BATTAGLIA 193
CHABOD 193
SCHIAVONE, *relatore* 192

« Modificazione agli articoli 3, 5 e 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra » **(627)** (*D'iniziativa del deputato Lucchesi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 193, 194
AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 194
BARTOLOMEI, *relatore* 193
BATTAGLIA 194
DE LUCA 194
ORLANDI 193

« Istituzione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza » **(804)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 195, 196, 197, 198
AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 197
BATTAGLIA 197
BISORI 197
CHABOD 197
DE LUCA 196, 197
PREZIOSI 197

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Aimoni, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Caruso, Chabod, Crespellani, De Luca Luca, De Michele, Giraudo, Jodice, Lepore, Nenni Giuliana, Orlandi, Palumbo, Petrone, Picardi, Preziosi, Schiavone, Secchia, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Nicola e Bonafini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli e Bermani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

PREZIOSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista » (495) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato, Patrini, Colleselli e Fusaro: « Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta sono state svolte tanto la relazione quanto la trattazione del provvedimento, che ha incontrato sostanzialmente il favore di tutti i Gruppi.

Si tratta ora di esaminare soltanto gli emendamenti aggiuntivi, proposti dal Governo, che il relatore ha preso in meditato esame.

GIRAUDO, *relatore.* Agli emendamenti proposti dal Governo e da me accettati bisognerebbe forse aggiungerne un altro; tanto più che il disegno di legge tornerà comunque alla Camera.

Considerando il prevedibile andamento dei lavori parlamentari, potrebbe esservi il pericolo, se si dovesse attendere, per l'entrata in vigore del provvedimento, che trascorressero i rituali quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sulla *Gazzetta Ufficiale,* di andare a finire a gennaio.

I colleghi ben sanno cosa ciò potrebbe significare per il personale in questione, agli effetti della carriera; ragione per cui giudicherei opportuno aggiungere, alle norme che ci accingiamo ad approvare, una disposizione in virtù della quale il provvedimento entrasse in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.* In tal modo guadagneremmo quindici giorni.

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

Prego ora l'onorevole relatore di voler dare lettura del nuovo testo dell'articolo proposto dal Governo.

GIRAUDO, *relatore.* Il Governo propone di sostituire l'articolo unico con il seguente:

« La legge 28 ottobre 1962, n. 1526, e le precedenti leggi, recanti deroga agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, spiegano effetti tanto per le promozioni conferite mediante scrutinio per merito comparativo che per quelle conseguite a seguito dei concorsi previsti dagli articoli citati.

Le promozioni conferite mediante scrutinio decorrono dalla data dei verbali del Consiglio di amministrazione; le promozioni conferite mediante concorso decorrono dalla data dei singoli scrutini nel limite dei posti di volta in volta accantonati per il concorso stesso o, eventualmente, dalla successiva data di compimento, da parte dei vincitori, dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione al concorso.

I vincitori dei concorsi precedono nel ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, i promossi per scrutinio, indipendentemente dalla data di decorrenza delle promozioni ».

BATTAGLIA. Non sono d'accordo sulla parola: « accantonati » riferita ai posti. Sarebbe meglio usare il termine: « riservati ».

BISORI. La legge sugli impiegati civili dello Stato quale termine usa: « accantonati » o « riservati »?

PRESIDENTE. Viene usata la parola « riservati » quando si tratta appunto di riservare posti a determinate categorie; ad esempio ai combattenti, ai reduci.

Nel nostro caso si tratta invece di posti già disponibili che non sono però ancora stati conferiti. Quindi può andar bene, a mio avviso, il termine: « accantonati », ma non mi opporrei ad un eventuale miglioramento formale.

BATTAGLIA. Si potrebbe allora dire: « nel limite dei posti di volta in volta assegnati al concorso medesimo ». « Accantonato » è un termine che può essere usato più propriamente per un quantitativo di danaro, che non nel caso in esame.

PRESIDENTE. Vediamo allora di trovare un'espressione più felice, anche consultando la legislazione precedente.

BISORI. Poichè ci inseriamo in un quadro di diritto positivo vigente, non possiamo scegliere noi un termine a nostro libito, ma dobbiamo usare quello che è specificamente usato, per il caso a cui vogliamo riferirci, dalle leggi del 1957 e del 1962.

BATTAGLIA. Se si è sbagliato una volta, usando un termine errato, non vedo perchè dovremmo continuare ad usarlo.

PRESIDENTE. Propongo, allora, di usare la dizione: « resi disponibili », invece dell'altra: « accantonati »; sulla dizione da me proposta mi sembra si possa esser tutti d'accordo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico proposto dal Governo, con la modificazione da me proposta.

(*È approvato*).

Il relatore propone il seguente articolo aggiuntivo che diverrebbe articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

PALUMBO. Debbo esprimere un dubbio in proposito. Quello in esame è un provvedimento interpretativo, non innovativo; ragione per cui deve avere effetto sin dal 28 ottobre 1962, giorno in cui entrò in vigore la legge n. 1526. Ora potrebbe essere, oltre che superfluo, dannoso stabilirne invece l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sottopongo il quesito all'esperienza dei colleghi.

BISORI. Se è vero che le leggi interpretative hanno di regola effetto retroattivo, è anche vero che, finchè non sono entrate in vigore, non spiegano alcun effetto. Bisogna quindi stabilire che l'entrata in vigore del disegno ora in esame dev'essere immediata, perchè altrimenti dalla data della sua pubblicazione si avrebbero quindici giorni di *vacatio legis*, nei quali i Consigli di amministrazione non sarebbero tenuti ad applicare le norme già vigenti nel senso ora indicato dalla legge interpretativa.

PALUMBO. Se i Consigli di amministrazione non tenessero conto immediatamente della norma interpretativa le eventuali lesioni di interessi da ciò derivanti darebbero luogo a ricorsi, anche giurisdizionali, dai quali indubbiamente risulterebbe l'illegittimità del provvedimento eventualmente preso dal Consiglio d'amministrazione in contrasto con la legge.

SCHIAVONE. Si tratta di *ius superveniens*.

PALUMBO. Non è neanche *ius superveniens*: è un determinato diritto che va inteso in un determinato senso.

PRESIDENTE. Senatore Palumbo, lei ha parlato di un eventuale danno che potremmo provocare approvando l'articolo aggiuntivo. Quale sarebbe questo danno? Tutto al più l'articolo potrebbe rivelarsi superfluo, ma non mai dannoso.

BATTAGLIA. Noi dobbiamo dimostrare di sapere che siamo di fronte ad una legge interpretativa e di conoscere gli effetti d'una legge di questo genere.

PALUMBO. Ponendo al provvedimento interpretativo la clausola dell'anticipata entrata in vigore, potremmo dare anche luogo ad una nuova teoria, secondo la quale le leggi interpretative avrebbero una data di entrata in vigore che non sarebbe quella della legge interpretata.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A mio avviso l'osservazione del senatore Bisori è pertinente, perchè proprio in quanto si tratta di un provvedimento interpretativo dovremmo rendere meno ampia possibile la *vacatio legis*.

Lo stabilire che il provvedimento stesso entra immediatamente in vigore dà al valore interpretativo di esso effetto positivo immediato.

PALUMBO. Allora, si tratta, in sostanza, di una questione d'opportunità.

GIRAUDO, *relatore*. Oltretutto, evitando un ritardo nell'entrata in vigore della legge, non oltrepasseremmo l'anno in corso; e ciò è importante, dato che gli articoli 166 e 187 del testo unico del 1957 si riferiscono alla scadenza del 31 dicembre 1964.

PALUMBO. Insisto nel ritenere che l'effetto del provvedimento decorre dalla data di entrata in vigore della legge interpretata. Comunque, mi rimetto ai colleghi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato » (567)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato.

SCHIAVONE, *relatore*. La materia sottoposta al nostro esame è quella dell'accesso alle carriere civili dello Stato, attraverso concorso, da parte del personale militare.

La norma che dobbiamo esaminare e, spero, approvare, ha carattere estensivo rispetto alla norma preesistente. È a tutti nota la differenza esistente tra interpretazione analogica ed interpretazione estensiva e si

sa che a volte il giurista si trova dinanzi al problema se andar oltre il significato letterale della norma per determinarne appunto gli effetti estensivi. Molto opportunamente, quindi, il legislatore interviene eliminando i dubbi ed operando tale estensione; come appunto nel caso presente.

L'articolo 200, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato stabilisce che gli impiegati di ruolo, i quali siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera nell'Amministrazione dello Stato; così che vi è l'esenzione dai limiti di età.

Sussiste però un'incertezza per quanto riguarda il personale militare a carattere permanente; ed è appunto a fugare tale dubbio che interviene il provvedimento in esame, il quale estende senz'altro la citata norma concernente il personale civile anche al personale militare, dettagliando poi le categorie prese in considerazione. Dev'essere, come dicevo, personale militare in servizio permanente; ufficiali e sottufficiali non solo delle Forze armate, ma anche della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, « nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso dei necessari requisiti »

In conclusione, non mi resta che raccomandare il disegno di legge, per le sue finalità equitative, all'approvazione della Commissione.

BATTAGLIA. Da parte mia, sono pienamente d'accordo sull'approvazione della norma.

CHABOD. Sono anch'io favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Lucchesi: « Modificazione agli articoli 3, 5 e 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra » (627) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Lucchesi: « Modificazione agli articoli 3, 5 e 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente la Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLOMEI, *relatore*. Come gli onorevoli senatori certamente ricordano il presente disegno di legge è stato già ampiamente discusso in sede referente, raccogliendo il consenso di tutti i Commissari presenti al dibattito, i quali, all'unanimità, ne hanno poi richiesto alla Presidenza del Senato il passaggio in sede deliberante, onde approvarlo definitivamente in seno alla 1ª Commissione.

La Presidenza del Senato ha acceduto alla nostra richiesta e, pertanto, in considerazione dell'esauriente dibattito già svoltosi al riguardo, non mi resta che raccomandare ancora una volta alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

ORLANDI. Precisato che non sono stato presente alla seduta in cui questo provvedimento fu esaminato in sede referente, desidero affermare che — a mio avviso — sarebbe stato preferibile coordinare le norme presenti con quelle del disegno di legge numero 680, d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Così facendo, infatti, si sarebbe organicamente riordinata tutta questa complessa materia, eliminando quelle contraddizioni che, invece, con il presente provvedimento, continueranno a persistere.

Allo stato attuale, ormai la discussione congiunta dei due disegni di legge non può piu aver luogo, in quanto essi hanno avuta assegnazione diversa, della qual cosa mi rammarico perchè, ripeto, discutendo sull'uno e sull'altro testo, avremmo potuto stabilire norme che ci avrebbero permesso di riordinare tutta la materia; tra l'altro, nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Palermo, si fa riferimento ad una rappresentanza di parlamentari in seno all'Opera, rappresentanza che personalmente considero opportuna e di cui, invece, nel presente provvedimento non si fa assolutamente cenno.

Pertanto, per i motivi esposti, dichiaro che mi asterrò dalla votazione del provvedimento.

B A T T A G L I A . Pur non nascondendomi che sarebbe stato più opportuno discutere in materia attraverso un'organica trattazione, mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Un'unica osservazione mi permetto di fare al testo in esame, e la faccio in relazione allo sforzo che noi legislatori dobbiamo compiere per approvare norme perfette, oltre che dal punto di vista del contenuto, anche da quello formale. Ritengo che, al punto *b*) dell'articolo 1 del provvedimento, dovrebbe più propriamente dirsi non già: « la designazione del Ministro della sanità dovra cade re su un sanitario », bensì: « ...deve cadere su un sanitario ».

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero tranquillizzare i senatori Orlandi e Battaglia comunicando che si giungera al più presto alla revisione organica della legge istitutiva dell'Opera nazionale invalidi di guerra; anzi, per dimostrare come la risoluzione di questo problema sia a cuore anche al Ministero dell'interno, aggiungerò che disponiamo già di un'importante documentazione in proposito che ci permetterà di giungere presto a proposte concrete.

Nell'attesa, e dato l'unanime consenso già espresso in sede referente su questo provvedimento, invito la Commissione ad approvarlo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

D E L U C A . A nome dei senatori del Gruppo comunista, dichiaro che ci asterremo dalla votazione di questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto come segue:

a) dal presidente dell'O.N.I.G.;

b) da sei funzionari dello Stato, scelti su designazione, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro della difesa, del Ministro della sanità; la designazione del Ministro della sanità dovrà cadere su un sanitario;

c) da quattro membri scelti fra le dodici persone designate dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

d) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

e) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Unione nazionale mutilati per servizio;

f) da un membro rappresentante del personale dell'O.N.I.G. eletto dal personale stesso a scrutinio segreto ».

Fa parte altresì del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore generale dell'O.N.I.G.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 8, comma quarto, del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, è così modificato:

« Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale occorrente per i servizi

dell'Opera, è equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato di pari categoria e qualifica.

L'Opera iscrive il proprio personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali a norma dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Per il personale di ruolo che non sia iscritto alla Cassa, restano applicabili le disposizioni del fondo di previdenza dell'Opera.

Il fondo di ogni dipendente sarà rivalutato anno per anno, con le modalità stabilite dalla legge 7 febbraio 1951, n. 72 ».

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, è sostituito dal seguente:

« L'Opera nazionale esplica i suoi compiti per mezzo degli uffici della Direzione generale e di quelli provinciali.

Gli uffici provinciali assumono la denominazione di Direzione provinciale dell'O.N.I.G.

Per l'assistenza degli invalidi residenti all'estero, quando è giustificata dal numero di essi, possono venire istituite apposite Delegazioni ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza » (804) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge in discussione istituisce — invero, più che di istituire, si tratta nella fattispecie di rendere operante un ente già esistente — con formale atto legislativo, un nuovo ente di assistenza, e più precisamente, il « Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza ».

Tale ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed è finalmente in grado di poter beneficiare pienamente di tutte le provvidenze, previste dalle leggi vigenti, e di assicurare l'assistenza a favore di tutto il personale della pubblica sicurezza, ispirandosi a criteri della massima e funzionale efficienza.

Fino al 1951, nell'ambito della Direzione generale della pubblica sicurezza erano ben tre gli enti, con personalità giuridica propria, che curavano l'assistenza a favore del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e della polizia ferroviaria, nonchè dei figli dei funzionari di pubblica sicurezza e del personale appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assistiti, questi ultimi, con l'assegnazione di borse di studio.

In data 7 febbraio 1951, la legge n. 168 dispose la devoluzione del 20 per cento dei proventi per violazione delle leggi tributarie a favore dei fondi di assistenza costituiti presso le Amministrazioni dalle quali dipendevano gli accertatori.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, ai sensi dell'articolo 12 del Codice civile, fu conseguentemente istituito il « Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza », avente personalità giuridica privata e che già unificava in sè le funzioni in precedenza svolte dai tre enti sopra accennati.

Dal 1952 ad oggi il Fondo, che pure ha svolto attività feconda di risultati positivi, per la sua stessa natura di persona giuridica privata, non ha potuto pienamente fronteggiare tutte le esigenze che si sono nel tempo presentate e perciò, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato, si appalesa

oggi necessaria la costituzione in Ente pubblico del Fondo di cui sopra.

L'articolo 1 istituisce appunto il Fondo in discussione, precisandone la personalità giuridica di diritto pubblico, stabilendo a chi spetta la responsabilità della vigilanza e fissando l'ubicazione della sede dell'Ente.

L'articolo 2 determina i fini ed elenca le categorie che potranno beneficiare dell'attività assistenziale del Fondo.

L'articolo 3, oltre ad assegnare al nuovo Ente il patrimonio del Fondo ancora in essere, ne precisa le entrate di competenza.

L'articolo 4 contiene disposizioni per la formulazione e l'approvazione del nuovo Statuto, che dovrà essere emanato in conformità dell'articolo 87, comma quinto, della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro.

Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni transitorie e finali.

Informo la Commissione che la Commissione affari interni della Camera dei deputati ha approvato senza dibattito il provvedimento, emendandolo soltanto, rispetto al testo originario presentato dal Governo, nel senso di integrare la lettera *h*) dell'articolo 2 con la menzione della costruzione di alloggi per il personale più bisognoso, quale forma di assistenza da includere tra quelle di istituto.

Sono certo che un disegno di legge così semplice, e pur così umanamente e socialmente rilevante, non potrà non trovare benevola eco nel vostro voto e vi chiedo, a nome delle categorie meno abbienti del personale della pubblica sicurezza, tanto meritevoli della nostra più vigile considerazione, di approvare il disegno di legge che mi sono onorato di illustrarvi.

D E L U C A . Confesso che la discussione di questo provvedimento ci ha presi un po' tutti alla sprovvista. Sarebbe forse stato più opportuno che il testo della pregevole relazione testè esposta fosse stato distribuito in via preliminare a tutti i componenti la Commissione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il provvedimento è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e senza dibattito, il che significa che le opinioni di tutte le parti politiche sono state sostanzialmente concordi. Inoltre, gli onorevoli componenti della Commissione hanno avuto tutto il tempo occorrente a documentarsi sui disegni di legge in discussione.

D E L U C A . Io mi preoccupo di quanto avviene al Senato. È chiaro che ognuno di noi, in pratica, studia i testi delle discussioni avvenute alla Camera; ma io, come senatore, sono tenuto ad attenermi, ripeto, solo a ciò che avviene nel ramo del Parlamento cui ho l'onore di appartenere.

Ora, se la relazione fosse stata, come dicevo, distribuita, avrei avuto il tempo di meditare su quanto vien ora sottoposto al nosto esame, anche perchè si tratta di questione di un certo rilievo. Mi rendo conto che questo è un provvedimento meritevole di approvazione, ma avrei voluto dare un maggior contributo personale alla discussione; mentre allo stato attuale, per dire la verità, non mi sento in grado di apportarvi alcun contributo, essendo anche all'oscuro sul modo in cui ha funzionato fino ad ora il Fondo di assistenza in questione.

Riterrei perciò opportuno un rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il provvedimento in discussione è, nella sua semplicità, di portata alquanto inferiore ai provvedimenti approvati in questa stessa seduta. Si tratta di un Fondo assistenziale che si vuol riorganizzare seguendo il parere del Consiglio di Stato, e tutto questo non merita che vi si impianti una discussione come quella che forse qualcuno vorrebbe iniziare.

Ritengo, come ripeto, che il provvedimento possa essere tranquillamente approvato, così come è avvenuto alla Camera; mi rimetto, comunque, al volere della Commissione.

D E L U C A . Intanto vedo, all'articolo 4, che lo statuto del Fondo dovrà essere emanato entro un anno. Perchè non prima? E non sarebbe opportuno che la Commissione

prendesse atto, sia pure nelle linee generali, di esso?

B I S O R I . Ho qui il testo originariamente presentato dal Governo alla Camera, e vi ho trovato un elemento che credo possa tranquillizzare pienamente i colleghi.

Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza svolgeva già da tempo la sua attività quando venne rilevata l'opportunità di modificarne lo statuto. Il Consiglio di amministrazione decise di apportare le modifiche che parvero opportune e venne al riguardo chiesto il parere del Consiglio di Stato. Giova però precisare — e questo ho letto nel testo che fu presentato alla Camera — quale fu il parere del Consiglio di Stato. Esso, come si legge in quel testo, « nel rilevare la natura indubbiamente pubblicistica dei mezzi e dei fini dell'ente, ravvisò la necessità che si provvedesse con formale atto legislativo alla costituzione in ente pubblico del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza... ».

Questa è stata dunque l'origine del disegno di legge: la necessità ravvisata dal Consiglio di Stato di elevare in ente pubblico quella che prima era solo una persona giuridica privata...

B A T T A G L I A . ...per la natura eminentemente pubblicistica dell'ente...

C H A B O D . ... che era persona giuridica privata ai sensi dell'articolo 12 del Codice civile.

B I S O R I . Tutto questo è naturalmente al disopra di ogni apprezzamento politico. Il Consiglio di Stato tecnicamente ritenne che all'ente si addicesse il carattere pubblicistico e non quello privato, dati i fini che persegue ed i mezzi che usa. Così stando le cose, l'opportunità del disegno di legge che ora discutiamo resulta manifesta.

D E L U C A . Come ho già detto, se i colleghi daranno voto favorevole al provvedimento, io non potrò che fare lo stesso. Ho voluto sollevare il problema per ragioni di scrupolo e di senso di responsabilità verso l'opera nostra.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Sono ragioni che noi apprezziamo.

P R E Z I O S I . Sono andato ad esaminare i precedenti del disegno di legge ed ho potuto constatare che si tratta solo di legalizzare una situazione di fatto.

Desidero però far presente che noi, approvando il provvedimento in favore del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, non dobbiamo dimenticare gli altri Corpi similari, compreso quello degli Agenti di custodia. Richiamo quindi l'attenzione del Governo su questo punto, perchè si provveda cioè ad istituire un Fondo di assistenza anche per gli altri Corpi cui ho fatto cenno.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esistono già Fondi per analoghe istituzioni a favore degli altri Corpi delle forze armate e, pertanto, anche per tali fondi occorrerà apposita disciplina.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Tutti noi sappiamo bene che, quando con un disegno di legge si dettano norme per un determinato settore, è questo l'incentivo migliore per provocare analoghi provvedimenti di adeguamento in altre Amministrazioni.

D E L U C A . Vorrei domandare al Sottosegretario Amadei se non si potrebbe studiare il modo di istituire un Fondo di assistenza unico, a favore di tutti gli appartenenti alle Forze armate.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questa istituzione involgerebbe interessi di diversi, numerosi Ministeri e, pertanto, la cosa mi sembra piuttosto difficile.

B A T T A G L I A . Con vera soddisfazione do il mio voto favorevole a questo provvedimento, la cui approvazione io stesso, da tempo, auspicavo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito il « Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza », al quale viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Fondo di cui al precedente articolo ha lo scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza di qualsiasi carriera e grado, deceduto, in servizio od in quiescenza; del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno;

b) al conferimento di contributi scolastici ed alla concessione, mediante concorso, di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

c) all'assicurazione del personale di pubblica sicurezza addetto a servizi particolarmente rischiosi;

d) alla concessione di sussidi al personale militare e civile della pubblica sicurezza, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

e) alla concessione di adeguati contributi ai reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, e per ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, nonchè la sanità morale e fisica dei dipendenti e delle loro famiglie, salvo che l'Ente non ritenga di provvedervi direttamente;

f) alla ripartizione dei premi cui hanno diritto gli agenti accertatori di contravvenzioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalle leggi dello Stato;

g) alla concessione di premi al personale civile e militare che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, con sicuri vantaggi per la collettività e l'accresciuto decoro dell'Amministrazione;

h) alla costruzione di alloggi per il personale più bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale nei confronti del personale anzidetto.

(*È approvato*).

Art. 3.

Sono devoluti al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza il patrimonio del Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, nonchè le entrate che la legislazione vigente ed ogni altra disposizione assegnano allo stesso Fondo.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nello statuto del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.

(*È approvato*).

Art. 5.

Fino a quando non verrà emanato lo statuto di cui al precedente articolo 4, saranno osservate, in quanto applicabili, per la

gestione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, le disposizioni contenute nello statuto del Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari